

**Bruxelles, 17 ottobre 2025
(OR. en)**

14184/25

**STATIS 76
SOC 674
EMPL 441
ECOFIN 1365
DELECT 157
SAN 641
EDUC 388**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 6574 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.10.2025 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale per il periodo 2029-2036

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6574 final.

All.: C(2025) 6574 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2025
C(2025) 6574 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.10.2025

**che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale per il periodo
2029-2036**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di integrare detto regolamento mediante l'adozione o l'adeguamento di una programmazione a rotazione pluriennale. La programmazione a rotazione pluriennale deve:

- a) essere adottata per un periodo di otto anni;
- b) applicarsi alla rilevazione dei dati di cui al regolamento;
- c) rispettare la periodicità specificata nell'allegato IV del regolamento;
- d) specificare il periodo durante il quale sono rilevati dati per:
 - i) le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all'allegato I del regolamento;
 - ii) i temi ad hoc richiesti dagli utenti per il dominio delle forze di lavoro e per quello del reddito e delle condizioni di vita, come stabilito nell'allegato IV del regolamento.

Il presente regolamento delegato della Commissione stabilisce pertanto una programmazione a rotazione pluriennale per un periodo di otto anni a partire dal 2029.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase di preparazione del presente atto delegato la Commissione ha svolto le opportune consultazioni. La Commissione ha consultato gli esperti nazionali invitati ad apposite riunioni per discutere il progetto di atto delegato. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione dei direttori europei delle statistiche sociali nonché nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo. La Commissione ha debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle consultazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del presente atto delegato che adotta una programmazione a rotazione pluriennale è specificare la frequenza con la quale sono rilevati dati sulle tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1700 e sui temi ad hoc richiesti dagli utenti per il dominio delle forze di lavoro e per quello del reddito e condizioni di vita, come stabilito nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1700. Il presente atto delegato stabilisce la periodicità appropriata per la rilevazione dei dati, fissando, da un lato, un periodo di rilevazione dei dati per i domini a periodicità unica e, dall'altro, un periodo di rilevazione dei dati per i domini con plurime frequenze di rilevazione dei dati e raggruppando le tematiche dettagliate in base alla loro periodicità.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.10.2025

**che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
mediante l'adozione di una programmazione a rotazione pluriennale per il periodo 2029-
2036**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare un sistema di programmazione a rotazione pluriennale per un periodo di otto anni al fine di disciplinare la rilevazione dei dati di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1700 e in particolare è opportuno che tale periodo rispetti la periodicità precisata da detto allegato e specifichi in quale periodo devono essere rilevati i dati.
- (2) La Commissione dovrebbe garantire che il presente atto sia conforme al principio di proporzionalità e non comporti considerevoli oneri o costi per gli Stati membri o per i rispondenti.
- (3) La Commissione ha svolto adeguate consultazioni di esperti nazionali nell'elaborazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 dal 2029 al 2036.

Articolo 2

Periodi di rilevazione dei dati per i domini e per le relative tematiche dettagliate

¹ GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.

1. Per i domini a periodicità unica, elencati nell'allegato IV, punti da 3 a 7, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione dei dati è quello stabilito nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.

2. Per i domini a periodicità plurima, elencati nell'allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1700, il periodo di rilevazione dei dati è quello stabilito nell'allegato I, parte B, del presente regolamento. A tal fine le tematiche dettagliate connesse a tali domini sono raggruppate come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Periodi di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti

Il periodo di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti è quello stabilito nella parte B dell'allegato I.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6.10.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN